

REPUBBLICA ITALIANA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO
ORDINARIO

PALERMO - VENERDÌ 26 NOVEMBRE
2004 - N. 51

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL 7074930 - ABBONAMENTI TEL 7074926 INSERZIONI TEL 7074936 - FAX 7074927

AVVERTENZA

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : [Michele Arcadipane](#) - Trasposizione grafica curata da: [Alessandro De Luca](#) - Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi [qui descritti](#)

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 28 ottobre 2004.

Definizione degli ambiti territoriali delle strutture trasfusionali della provincia di Enna.

L'ISPETTORE GENERALE DELL'ISPETTORATO REGIONALE SANITARIO

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana, che testualmente recita: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti ... la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge n. 107 del 4 maggio 1990, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare assessoriale n. 680 dell'1 febbraio 1993;

Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1994;

Vista la normativa UNI 10529 dell'aprile 1996;

Visto l'art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 107/90, che assegna alle regioni la definizione degli ambiti territoriali di competenza dei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale (S.I.M.T.) e dei centri trasfusionali;

Visti i decreti n. 22541 dell'1 luglio 1997, n. 23746 del 28 novembre 1997 e n. 29297 del 24 giugno 1999, con i quali sono stati definiti gli ambiti territoriali delle strutture trasfusionali operanti nell'ambito della Regione siciliana e le associazioni dei donatori volontari di sangue

ad esse connesse;

Visto il D.P.R.S. dell'11 maggio 2000, recante l'approvazione del Piano sanitario regionale 2000/02;

Visto il D.M.S. del 25 gennaio 2001, recante caratteristiche e modalità per la donazione del sangue umano ed emocomponenti;

Visto il D.M.S. del 26 gennaio 2001, recante protocolli per l'accertamento dell'idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti;

Visto il vigente Piano nazionale sangue e plasma;

Visto il decreto dell'ispettore generale n. 921 del 21 giugno 2002, recante il "Piano operativo inerente i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi delle unità di raccolta di sangue umano ed emocomponenti" nell'ambito della Regione siciliana;

Considerato che le unità di raccolta fisse, mobili e temporanee, gestite direttamente dalle associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue, dipendono sotto il profilo tecnico ed organizzativo dal S.I.M.T. competente per territorio;

Vista la circolare dell'ispettore generale del dipartimento I.R.S. prot. n. DIRS/2/4374 del 14 novembre 2002, recante i "Criteri di massima per l'identificazione degli ambiti territoriali dei centri trasfusionali operanti nel territorio della Regione siciliana";

Ravvisata la necessità di dover verificare l'attualità dei vigenti ambiti territoriali dei S.I.M.T. in funzione delle nuove esigenze sanitarie della popolazione siciliana;

Visti i registri del sangue e del plasma della Regione siciliana, relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003;

Considerato che il registro del sangue e del plasma consente la conoscenza dei dati relativi alla raccolta ed alla distribuzione del sangue umano ed alle informazioni sul complesso delle attività svolte dai S.I.M.T. e dalle associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue;

Individuato il fabbisogno trasfusionale teorico riferito ai parametri internazionali di consumo secondo quanto stabilito dal vigente Piano nazionale sangue ed in particolare:

- emazie: 40 unità/1.000 abitanti;
- plasma: 12 litri/1.000 abitanti;
- fattore VIII: 1.9 U.I./abitante;
- albumina: 250 grammi/1.000 abitanti;
- immunoglobuline: 250 grammi/1.000 abitanti;

Visti i piani per il fabbisogno regionale annuale di sangue, di emocomponenti, di emoderivati e della quantità di plasma necessaria da avviare ai centri di frazionamento dell'industria farmaceutica relativamente agli anni 2002-04;

Considerato che attraverso la donazione anonima, volontaria, gratuita, periodica e responsabile del sangue e dei suoi componenti si attua un dovere civico e sociale, espressione di valori umani e solidaristici;

Rilevata l'attività assicurata dai S.I.M.T. della Regione siciliana in relazione alle risorse sangue ed emocomponenti;

Rilevato che il vigente Piano sanitario regionale 2000/02 riconosce l'insostituibilità, per l'attività trasfusionale siciliana, dell'opera delle associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue;

Rilevato che le associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue intervengono favorevolmente al raggiungimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale inerenti la promozione, lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori, avvalendosi della professionalità e dell'esperienza dei S.I.M.T. cui le stesse associazioni afferiscono;

Rilevata la necessità di promuovere l'informazione sulle nuove forme di donazione quali la plasmaferesi, la citoferesi e la raccolta multicomponent;

Rilevata la necessità di divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue;

Rilevata la necessità di attivare iniziative per la salute del donatore di sangue, di emocomponenti e di midollo con interventi di educazione sanitaria e di medicina preventiva; Preso atto che la Sicilia non ha ancora raggiunto l'autosufficienza delle risorse sangue ed emocomponenti, in considerazione anche dell'alta specialità chirurgica in continuo incremento;

Considerato che per far fronte alle nuove esigenze sanitarie è necessaria ed indifferibile una ottimale pianificazione regionale nell'approvvigionamento delle unità di sangue e di emocomponenti;

Considerato che tale obiettivo può realizzarsi mediante una sinergica collaborazione tra i S.I.M.T., i comitati per il buon uso del sangue ospedalieri e le associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue operanti nel territorio di competenza, a vantaggio dell'intera collettività;

Rilevato il supporto fornito dalle unità di raccolta fisse, mobili e temporanee, gestite sia dai S.I.M.T. che dalle associazioni e/o federazioni dei donatori volontari di sangue per le raccolte di unità di sangue sulla base di una programmazione semestrale predisposta dai responsabili dei S.I.M.T. competenti per territorio;

Considerata l'esigenza di dovere sopperire alle gravi carenze di unità di sangue che si registrano nei mesi estivi;

Considerato che, per assicurare l'autosufficienza estiva, si rendono necessarie idonee programmazioni che prevedano almeno una raccolta di unità di sangue in ciascun comune dell'isola da effettuarsi, preferibilmente, nella fase iniziale del periodo estivo;

Considerato che a tali fini interviene favorevolmente la definizione dell'ambito territoriale, laddove possibile, come sommatoria dei confini dei singoli comuni compresi all'interno del distretto sanitario;

Visti gli esiti della riunione tecnica effettuata da questo dipartimento I.R.S. con i responsabili dei S.I.M.T. e delle associazioni donatori volontari di sangue della provincia di Enna, giusta verbale di pari data;

Ritenuto opportuno intervenire sui vigenti ambiti territoriali assegnati a ciascuna struttura trasfusionale operante in provincia di Enna;

Considerato che il Piano nazionale sangue prevede iniziative programmate dagli enti locali in ordine alla prevenzione primaria, promozione della salute, educazione sanitaria e sensibilizzazione alla donazione del sangue;

Considerato che il sindaco, quale massima autorità sanitaria locale, deve tutelare la salute dei propri cittadini come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Considerato che il sindaco con iniziative valide ad incrementare, nel proprio comune, la donazione periodica e volontaria di unità di sangue e di emocomponenti, contribuisce al raggiungimento dell'autosufficienza e, soprattutto, alla verifica dello stato di salute della popolazione attraverso i controlli sanitari gratuiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che per tali fini il sindaco deve avvalersi della professionalità del S.I.M.T. e della sezione locale delle associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue competenti per territorio;

Considerato che il sangue e gli emocomponenti sono risorse insostituibili perché non riproducibili in laboratorio;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di dover revocare i vigenti ambiti territoriali assegnati alle strutture trasfusionali operanti nell'ambito della provincia di Enna, approvati con decreti n. 22541 dell'1 luglio 1997, n. 23746 del 28 novembre 1997 e n. 29297 del 24 giugno 1999;

Vista la legge regionale n. 10/2000;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, vengono definiti gli ambiti territoriali delle strutture trasfusionali della provincia di Enna ed assegnati i presidi ospedalieri e le case di cura cui gli stessi S.I.M.T. assicurano le necessarie unità di sangue e di emocomponenti e vengono, altresì, individuate le associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue afferenti, in possesso di unità di raccolta fissa e mobile autorizzati dall'Assessorato regionale della sanità - dipartimento I.R.S.

Ai fini di una migliore pianificazione e programmazione dell'informazione, della formazione e delle raccolte delle unità di sangue e di emocomponenti sulla popolazione interessata, gli ambiti territoriali assegnati alle strutture trasfusionali della provincia di Enna coincidono con i confini dei comuni ricadenti nei distretti sanitari secondo quanto disposto nel successivo art. 2.

Art. 2

Gli ambiti territoriali dei servizi di immunoematologia e medicina trasfusionale delle seguenti aziende sanitarie:

- Ospedaliera "Umberto I" di Enna;
- U.S.L. n. 4 di Enna - Presidio ospedaliero "Basilotta" di Nicosia;
- U.S.L. n. 4 di Enna - Presidio ospedaliero "Chiello" di Piazza Armerina;

vengono così definiti:

S.I.M.T. - Azienda ospedaliera Umberto I - Enna

Distretto di Enna

- Calascibetta
- Catenanuova
- Centuripe
- Enna
- Regalbuto
- Valguarnera
- Villarosa

PP.OO. Assistiti

- A.O. Umberto I - Enna

S.I.M.T. - U.S.L. n. 4 di Enna - Presidio ospedaliero Basilotta - Nicosia

Distretto di Nicosia

- Agira
- Assoro
- Capizzi
- Cerami
- Gagliano Castelferrato
- Nicosia
- Nissoria
- Sperlinga

PP.OO. Assistiti

- Basilotta - Nicosia - A.U.S.L. n. 4

Case di cura

- IRCCS Oasi Maria SS.

S.I.M.T. - U.S.L. n. 4 di Enna - Presidio ospedaliero Chiello - Piazza Armerina

Distretto di Piazza Armerina

- Piazza Armerina

- Aidone
- Barrafranca
- Leonforte
- Pietraperzia

Associazione donatori volontari di sangue

- AVIS - Piazza Armerina - URM

PP.OO. Assistiti

- Chiello A.U.S.L. n. 4 - Piazza Armerina
- Capra A.U.S.L. n. 4 - Leonforte

Il direttore del S.I.M.T., a norma del decreto n. 921 del 21 giugno 2002, è responsabile del possesso dei requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi delle unità di raccolta di sangue umano e di emocomponenti per uso trasfusionale ricadenti nel territorio dell'ambito assegnato e delle raccolte di unità di sangue e di emocomponenti ivi effettuate.

Ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza locale, provinciale, regionale e nazionale, il direttore del S.I.M.T. programma in ciascun comune dell'ambito territoriale assegnato almeno una raccolta durante il periodo estivo, avvalendosi, laddove necessario, anche delle unità di raccolta fisse, mobili e temporanee gestite dalle associazioni e/o federazioni dei donatori volontari di sangue attraverso le forme di delega previste dal decreto n. 921 del 21 giugno 2002.

Le unità di raccolta mobili presenti nel territorio della provincia di Caltanissetta sono autorizzate ad effettuare raccolte anche al di fuori dell'ambito territoriale assegnato al S.I.M.T. di pertinenza: in tal caso il direttore del S.I.M.T. richiedente, previo raccordo con il direttore del S.I.M.T. da cui dipende l'unità di raccolta mobile di che trattasi, è responsabile del possesso dei requisiti minimi strutturali tecnologici ed organizzativi dell'unità di raccolta mobile che effettua la raccolta.

Art. 3

Ai sindaci, quali massime autorità sanitarie locali, dei comuni inseriti nell'ambito territoriale di ciascun S.I.M.T. della provincia di Enna, è fatto carico di favorire l'attività promozionale della donazione di sangue e di emocomponenti, prestando la massima collaborazione al S.I.M.T. competente per territorio e, laddove presenti, alla sezione comunale delle associazioni e/o federazioni dei donatori volontari di sangue per il raggiungimento dell'autosufficienza.

Art. 4

Sono revocati i decreti n. 22541 dell'1 luglio 1997, n. 23746 del 28 novembre 1997 e n. 29297 del 24 giugno 1999 ed ogni altro provvedimento difforme dalle presenti disposizioni nella parte che concerne la provincia di Enna.

Il presente decreto viene inviato ai direttori generali ed ai presidenti dei comitati per il buon uso del sangue delle aziende sanitarie della provincia di Enna, ai responsabili dei S.I.M.T. della Regione siciliana, al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità, ai presidenti delle associazioni e/o federazioni donatori volontari di sangue regionali e della provincia di Enna, ai sindaci dei comuni richiamati nel presente provvedimento ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno 1 gennaio 2005.

E' fatto obbligo a ciascun operatore del settore della medicina trasfusionale di rispettarlo e di farlo rispettare.

Palermo, 28 ottobre 2004.

AMARI